

Divisione Allianz Subalpina

FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto

CAPITALE CERTO Tariffa cod. 234

Assicurazione Mista immediata a capitale ed a premio annuo rivalutabile

(ultimo aggiornamento: Marzo 2010)

Il presente Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti:

- a) Scheda sintetica;
- b) Nota informativa;
- c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata "VIDOR";
- d) Glossario;
- e) Modulo di proposta;

e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.



Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it



Divisione Allianz Subalpina

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

<u>La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa</u>. Essa consente di fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.





Divisione Allianz Subalpina

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è: Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE.

1.b) Denominazione della polizza

"CAPITALE CERTO" identificata dal codice di tariffa 234.

1.c) Tipologia della polizza

Le prestazioni assicurate dalla presente polizza sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano con periodicità annuale in base al rendimento di un insieme di attivi, separati dal patrimonio dell'impresa, appositamente gestiti per far fronte agli impegni assunti (gestione interna separata).

1.d) Durata

La durata contrattuale va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 40 anni.

E' comunque possibile esercitare il diritto di riscatto dopo aver corrisposto almeno 3 annualità di premio.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto è a premi annuo costante per la durata di pagamento premi previsto in polizza. Il versamento minimo richiesto è pari a 400 Euro per versamenti annuali, 200 Euro per versamenti semestrali e 100 Euro per versamenti trimestrali.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

La forma assicurativa è denominata "Assicurazione mista immediata a capitale ed a premio annuo rivalutabile". Essa è costituita da una garanzia principale e da una garanzia definita complementare. La garanzia principale consiste nell'impegno di Allianz S.p.A. di pagare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato alla scadenza del contratto, se l'Assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di sua morte prima di tale data.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite

Iscrizione all'Albo imprese



Divisione Allianz Subalpina

La garanzia complementare consiste nella corresponsione di un ulteriore capitale in caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio, capitale che si raddoppia qualora l'infortunio sia provocato da incidente stradale.

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle "Condizioni particolari per contratti senza visita medica" riportate nelle condizioni di polizza.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). È opportuno chiedere spiegazioni al riguardo al proprio consulente assicurativo.

Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e di invalidità permanente). La suddetta componente di premio, unitamente a quella trattenuta per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi del contratto.

Ai fini della comprensione del meccanismo di rivalutazione previsto dal contratto si rinvia alle esemplificazioni effettuate nel Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Se alla scadenza contrattuale l'Assicurato risulta in vita la polizza prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in base al rendimento della gestione interna separata.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la polizza prevede il pagamento del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in base al rendimento della gestione interna separata.

c) Coperture complementari



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale dovuta ad infortunio o incidente stradale la polizza prevede il raddoppio ovvero la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.

d) Opzioni contrattuali

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi nel corso della durata contrattuale e purchè l'Assicurato sia in vita, è possibile convertire il valore del capitale rivalutato a scadenza in una della seguenti forme alternative:

- a) n una rendita vitalizia annua pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) in una rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ovvero anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una o più persone fino a che questa/e sia/no in vita:

I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società a richiesta del Contraente.

La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto nella misura definita al punto 5 della Nota Informativa.

Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione.

d) chiedere che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.

Ad ogni anniversario della scadenza citata, il capitale garantito si rivaluterà nella misura e secondo le modalità definite al punto 5 della Nota Informativa. Il Contraente può interrompere il differimento automatico ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza di polizza e risolvere il contratto riscuotendo il capitale garantito, comprensivo delle anzidette rivalutazioni. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di differimento oppure se dal Contraente fosse richiesta l'immediata liquidazione della polizza in data diversa dalla ricorrenza annuale della scadenza, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'anniversario di polizza che precede la data di decesso o di richiesta della liquidazione, rivalutato per il periodo compreso tra tale scadenza e la data di richiesta della liquidazione.

Come misura di rivalutazione del capitale per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di valutazione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma di quanto previsto dal regolamento della gestione separata "VIDOR".

Il capitale maturatosi al termine di ciascun periodo di differimento, potrà essere convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, applicando le condizioni di opzione quali risultano alla data di stipula della polizza, ed elencate al punto e) del precedente art. 3.

Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto è pari al 2,00% annuo e, una volta attribuito al contratto e comunicato al Contraente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento).

Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita al contratto e comunicato al Contraente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento).



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite

Iscrizione all'Albo imprese



Divisione Allianz Subalpina

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

In caso di mancato versamento del numero minimo di annualità previste il Contraente sopporta il rischio di perdere i premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 8 delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei relativi premi, <u>preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente</u> illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio nel caso in cui la polizza termini al 15° anno, per decesso o riscatto, ed a tale anno corrisponda un valore dell'1%, allora il "Costo percentuale medio annuo" indica che i costi complessivamente gravanti sul contratto incidono negativamente sul tasso di rendimento prospettico, nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'Assicurato ed impiega un'ipotesi di rendimento degli attivi (gestione interna separata) che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari ed accessorie. Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Triocto 24123 - Largo Hao Iraori

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione interna separata "VIDOR"

Premio annuo: 750
Sesso ed età Maschio-50 anni
Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo					
5	14,19%					
10	5,87%					
1.5	2.73%					

Premio annuo: 750 Sesso ed età Maschio-45 anni Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	19,12%
10	8,71%
15	4,50%
20	2.39%

Premio annuo: 750 Sesso ed età Maschio-40 anni Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	24,07%
10	11,69%
15	6,50%
20	3,77%
25	2.00%

Premio annuo: 1500 Sesso ed età Maschio-50 anni Durata 15 anni

	Costo percentuale medio annuo
5	13,03%
10	5,20%
15	2,29%

Premio annuo: 1500 Sesso ed età Maschio-45 anni Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	17,98%
10	8,04%
15	4,04%
20	2,05%

Premio annuo: 1500 Sesso ed età Maschio-40 anni Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	22,97%
10	11,01%
15	6,03%
20	3,42%
25	1.81%

Premio annuo: 3000 Sesso ed età Maschio-50 anni Durata 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo				
5	12,47%				
10	4,88%				
15	2,07%				

Premio annuo: 3000 Sesso ed età Maschio-45 anni Durata 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	17,43%
10	7,71%
15	3,81%
20	1,89%

Premio annuo: 3000 Sesso ed età Maschio-40 anni Durata 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	22,43%
10	10,68%
15	5,80%
20	3,26%
25	1.689/

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.



Divisione Allianz Subalpina

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla **gestione interna separata "VIDOR"** negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata	realizzato dalla lestione interna Rendimento minimo riconosciuto la agli assicurati		Inflazione
2005	4,92%	4,02%	3,16%	1,70%
2006	4,72%	3,82%	3,86%	2,00%
2007	4,53%	3,63%	4,41%	1,71%
2008	4,46%	3,56%	4,46%	3,23%
2009	4,49%	3,59%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.





Divisione Allianz Subalpina

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa".

* *

L'impresa "ALLIANZ S.p.A." è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali Klaus-Peter Röhler – Elisabetta Petrucci



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE, con Sede Legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 – Trieste (Italia) ed uffici in:

- Milano 20122, Corso Italia, 23
- Torino 10121, Via Alfieri, 22
- Trieste 34123, Largo Ugo Irneri, 1

Recapito telefonico: 800.68.68.68

Sito internet: www.allianz.it

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

Autorizzata all'esercizio della assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 nº 2398,

iscritta all'Albo imprese di assicurazione n° 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n° 018.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società di Revisione è:

KPMG S.p.A.- Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano.

2. Conflitto di interessi

La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l'impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio ai Contraenti.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Uffici:



Divisione Allianz Subalpina

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

"CAPITALE CERTO" (tariffa cod. 234) è un contratto di assicurazione di tipo Mista Immediata a capitale ed a premio annuo rivalutabile con partecipazione agli utili derivanti dal rendimento della gestione interna separata "VIDOR".

La durata del contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

La forma assicurativa è denominata tecnicamente "Assicurazione mista immediata a capitale ed a premio annuo rivalutabile". Essa è costituita da una garanzia principale e da una garanzia definita complementare. La garanzia principale consiste nell'impegno di Allianz S.p.A. di pagare, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato alla scadenza del contratto, se l'Assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di sua morte prima di tale data.

La garanzia complementare consiste nella corresponsione di un ulteriore capitale in caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio, capitale che si raddoppia qualora l'infortunio sia provocato da incidente stradale.

Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle "Condizioni particolari per contratti senza visita medica" riportate nelle condizioni di polizza.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). È opportuno chiedere spiegazioni al riguardo al proprio consulente assicurativo.

Una parte del premio annuo versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e di invalidità permanente). La suddetta componente di premio, unitamente a quella trattenuta per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi di cui al successivo punto 8.

La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Se alla scadenza contrattuale l'Assicurato risulta in vita la polizza prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in base al rendimento della gestione interna separata. Le maggiorazioni annuali del capitale assicurato restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire. Il tasso annuo minimo garantito è pari al 2,00%

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale la polizza prevede il pagamento del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata, ai beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il capitale assicurato si rivaluta annualmente in



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

base al rendimento della gestione interna separata.

c) Coperture complementari

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale dovuta ad infortunio o incidente stradale la polizza prevede il raddoppio ovvero la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.

In caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

L'ammontare della prestazione minima è dato dalla somma dei premi versati al netto delle spese, rivalutati annualmente in base ad una misura annua di rivalutazione che non può essere mai negativa, come meglio precisato nei successivi punti 5 e 6. La prestazione rivalutata, una volta comunicata al contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto e conseguentemente la prestazione stessa può soltanto aumentare e mai diminuire (consolidamento delle prestazioni).

L'importo del capitale assicurato iniziale, pari al premio versato dal Contraente al netto dei caricamenti applicati dalla Società, viene indicato in polizza.

4. Premi

L'ammontare del premio dipende dal livello della garanzia prescelta, dalla durata dell'assicurazione, dall'età e dal sesso dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita (professione e sport). È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il premio dovuto non può essere modificato dalla Società nel corso della durata del contratto.

A fronte delle garanzie prestate dalla polizza è dovuto un premio annuo anticipato rivalutabile da corrispondersi comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto 2 del Regolamento della Gestione Separata "VIDOR", entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il premio dell'anno viene rivalutato nella stessa misura. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al livello di premio già in essere, comprensiva di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del premio dovuto annualmente verrà, di volta in volta, comunicato al Contraente.

I premi annui possono essere corrisposti anche in rate semestrali o trimestrali senza applicazione di interessi di frazionamento.

Trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento del premio decadono le garanzie assicurative. Il Contraente ha comunque la facoltà di riattivare il contratto entro 12 mesi dalla prima rata di premio non pagata.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi e determina i seguenti effetti:



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

- nel caso il Contraente abbia versato meno di 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure meno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni) il contratto si risolve ed il Contraente perde i premi versati;
- diversamente, qualora risultino versate almeno 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure almeno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni), il contratto rimane in vigore - senza pagamento di ulteriori premi - per il valore di riduzione, che comporta la garanzia di un capitale ridotto, determinabile secondo i criteri di calcolo sottoindicati.

Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di interruzione del pagamento dei premi, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, nella misura definita al punto 3 del precedente

Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- con assegno bancario presso la Sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza;
- con bollettino di conto corrente postale n° 48722003 intestato a "Allianz S.p.A.";
- con bonifico bancario sul conto corrente nº 93068 ABI: 05428 CAB: 03205 CIN: Q intestato a "Allianz S.p.A.".

Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La misura di rivalutazione del capitale assicurato e del premio è determinata annualmente sulla base del rendimento della Gestione interna separata "VIDOR" prodotto nel periodo di osservazione come meglio indicato alla successiva sezione C.

Il risultato della gestione interna separata "VIDOR" è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni.

La misura annuale di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione separata "VIDOR" per l'aliquota di partecipazione dell'80,00%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata "VIDOR" diminuito di 0,90 punti. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse (tasso tecnico) già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato, determina la progressiva



Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 C.F. - P.IVA e Registro Imprese Società controllata, tramite

Iscrizione all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152



Divisione Allianz Subalpina

maggiorazione del capitale stesso.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può comunque essere inferiore al 2,00%.

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate nel periodo precedente e restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato (consolidamento annuale dei risultati conseguiti).

La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno la misura annua di rivalutazione da attribuire agli Assicurati, ottenuta moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80,00%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata "VIDOR" diminuito di 0,90 punti.

Considerato che il valore iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2,00% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al suddetto tasso di interesse la differenza fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso già conteggiato nel calcolo del premio.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto 2 del Regolamento della Gestione Separata "VIDOR", entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, può rifiutare parzialmente o integralmente la rivalutazione del premio, indicando alla Società la misura limitata di rivalutazione del premio da applicarsi (misura che viene posta pari a zero in caso di rifiuto integrale).

In tal caso, il capitale assicurato viene rivalutato con le modalità indicate all'art 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Gli aumenti del capitale assicurato e del premio verranno comunicati di volta in volta al Contraente. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, sono quantificati nella Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.





Divisione Allianz Subalpina

6. Opzioni di contratto

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi nel corso della durata contrattuale e purchè l'Assicurato sia in vita, è possibile convertire il valore del capitale rivalutato a scadenza in una della seguenti forme alternative:

- a) in una rendita vitalizia annua pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) in una rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ovvero anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una o più persone fino a che questa/e sia/no in vita; I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società a richiesta del Contraente.
 - La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto nella misura definita a quanto previsto dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione.
 - Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione.
- d) chiedere che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.
 - Ad ogni anniversario della scadenza citata, il capitale garantito si rivaluterà nella misura e secondo le modalità definite all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente può interrompere il differimento automatico ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza di polizza e risolvere il contratto riscuotendo il capitale garantito, comprensivo delle anzidette rivalutazioni. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di differimento oppure se dal Contraente fosse richiesta l'immediata liquidazione della polizza in data diversa dalla ricorrenza annuale della scadenza, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'anniversario di polizza che precede la data di decesso o di richiesta della liquidazione, rivalutato per il periodo compreso tra tale scadenza e la data di richiesta della liquidazione.

Come misura di rivalutazione del capitale per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di valutazione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma di quanto previsto dal regolamento della gestione separata "VIDOR".

Il capitale maturatosi al termine di ciascun periodo di differimento, potrà essere convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, applicando le condizioni di opzione quali risultano alla data di stipula della polizza, ed elencate nell'art 16 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società invierà all'avente diritto - al più tardi trenta giorni dopo della data di pervenimento della richiesta di esercizio dell'opzione - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche vigenti al momento della richiesta. Si impegna inoltre a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.





Divisione Allianz Subalpina

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

Come indicato in precedenza, la rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base dei rendimenti di una gestione interna separata che presenta le seguenti caratteristiche:

- a) denominazione della gestione: "VIDOR";
- b) valuta di denominazione: Euro;
- c) finalità della gestione: l'obiettivo è rappresentato dal conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti collegati;
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: è il periodo di durata annuale che va dall'1/10 al 30/09 di ogni anno;
- e) composizione della gestione: è prevalentemente obbligazionaria in Euro, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della gestione. I titoli obbligazionari vengono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating. Non risultano presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione;
- f) stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti adottata è volta a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti;

La gestione separata "VIDOR" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il rendimento della gestione interna separata "VIDOR" è attualmente certificato dalla società di revisione KPMG.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione interna separata che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. Costi/Spese

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri, 1 C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Su ciascuna rata di premio è previsto un costo fisso di €5,5 quale diritto di emissione

Qualora il premio annuo fosse pagato in rate frazionate, non sono previste addizionali di frazionamento.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa di tutti i costi applicati al premio versato, al netto del costo fisso, funzione dell'età dell'Assicurato, della durata del contratto e di sesso maschile:



Divisione Allianz Subalpina

	Durata										
ETÀ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		12,4	12,9	13,4	13,9	14,8	15,1	15,3	15,6	15,8	16,0
15-34 anni	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,4	12,9	13,4	13,9	14,8	15,1	15,3	15,6	15,8	16,0
35-38 anni	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,4	12,9	13,4	13,9	14,8	15,1	15,4	15,6	15,8	16,0
39-43 anni	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,4	13,0	13,5	14,0	14,9	15,1	15,4	15,6	15,9	16,1
44-46 anni	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,4	13,0	13,5	14,0	14,9	15,2	15,4	15,7	15,9	16,1
47	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,4	13,0	13,5	14,0	14,9	15,2	15,4	15,7	15,9	16,1
48	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,5	13,0	13,5	14,0	14,9	15,2	15,5	15,7	15,9	16,1
49	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,5	13,0	13,5	14,0	14,9	15,2	15,5	15,7	16,0	16,2
50	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	4.4.007	12,5	13,0	13,5	14,0	14,9	15,2	15,5	15,8	16,0	16,2
51	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
50	44.00/	12,5	13,0	13,5	14,0	14,9	15,3	15,5	15,8	16,0	16,2
52	11,9%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
50	44.00/	12,5	13,0	13,5	14,1	15,0	15,3	15,6	15,8	16,0	16,3
53	11,9%	%	%	%	%	% 45.0	% 45.0	%	%	%	%
5.4	40.00/	12,5	13,0	13,6	14,1	15,0	15,3	15,6	15,8	16,1	16,3
54	12,0%	% 42.5	42.0	% 42.6	%	% 45.0	% 45.2	% 45.0	% 45.0	% 40.4	% 4C.4
55	12.00/	12,5	13,0	13,6	14,1	15,0	15,3	15,6	15,9	16,1 %	16,4
55	12,0%	% 12.5	42.4	42.6	%	% 45.0	% 15.4	% 45.7	% 45.0		% 16.4
56	12.00/	12,5 %	13,1 %	13,6	14,1	15,0	15,4 %	15,7 %	15,9 %	16,2	16,4
36	12,0%			% 13,6	% 14,2	% 15.1	15,4	15,7	16,0	% 16,2	% 16,5
57	12,0%	12,5 %	13,1 %	13,6	14,2 %	15,1 %	15,4 %	15,7 %	10,0 %	10,2 %	10,5 %
	12,070	12,6	13,1	13,6	14,2	15,1	15,5	15,8	16,0	16,3	16,5
58	12,0%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,5 %	10,5 %
	,0 /0	12,6	13,1	13,7	14,2	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,6
59	12,0%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	,0 /0	12,6	13,1	13,7	14,2	15,2	15,6	15,9	16,2	16,4	16,7
60	12,0%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	- = , • , •	12,6	13,2	13,7	14,3	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8
61	12,0%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
62	12,1%	12,6	13,2	13,8	14,3	15,3	15,7	16,0	16,3	16,6	16,8
UZ	12,170	12,0	10,2	10,0	1 7 ,0	10,0	10,1	10,0	10,0	10,0	10,0



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

1 C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,7	13,2	13,8	14,4	15,4	15,7	16,1	16,4	16,7	16,9
63	12,1%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,7	13,3	13,8	14,4	15,4	15,8	16,1	16,5	16,8	17,0
64	12,1%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,7	13,3	13,9	14,5	15,5	15,9	16,2	16,5	16,9	17,1
65	12,1%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,7	13,3	13,9	14,5	15,6	15,9	16,3	16,6	17,0	17,3
66	12,1%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,8	13,4	14,0	14,6	15,6	16,0	16,4	16,8	17,1	17,4
67	12,2%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,8	13,4	14,0	14,6	15,7	16,1	16,5	16,9	17,2	17,6
68	12,2%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,9	13,5	14,1	14,7	15,8	16,2	16,6	17,0	17,4	17,7
69	12,2%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,9	13,5	14,2	14,8	15,9	16,4	16,8	17,2	17,6	17,9
70	12,3%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		12,9	13,6	14,2	14,9	16,0	16,5	16,9	17,3	17,7	
71	12,3%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
		13,0	13,7	14,3	15,0	16,2	16,6	17,1	17,5		
72	12,3%	%	%	%	%	%	%	%	%		
		13,1	13,7	14,4	15,1	16,3	16,8	17,3			
73	12,4%	%	%	%	%	%	%	%			
		13,1	13,8	14,5	15,2	16,5	17,0				
74	12,4%	%	%	%	%	%	%				
		13,2	13,9	14,6	15,4	16,7					
75	12,5%	%	%	%	%	%					





Divisione Allianz Subalpina

ETÀ	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15-34 anni	16,1%	16,3%	16,5%	16,6%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,9%	18,2%
35-38 anni	16,2%	16,3%	16,5%	16,7%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%
39-43 anni	16,2%	16,4%	16,6%	16,7%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%
44-46 anni	16,3%	16,5%	16,6%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,9%	18,1%	18,4%
47	16,3%	16,5%	16,7%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,9%	18,2%	18,4%
48	16,3%	16,5%	16,7%	16,9%	17,0%	17,2%	17,5%	17,7%	17,9%	18,2%	18,5%
49	16,3%	16,5%	16,7%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,5%
50	16,4%	16,6%	16,8%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,8%	18,0%	18,3%	18,6%
51	16,4%	16,6%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%
52	16,4%	16,6%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,9%	18,1%	18,4%	18,7%
53	16,5%	16,7%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,7%	17,9%	18,2%	18,5%	18,7%
54	16,5%	16,7%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,7%	18,0%	18,3%	18,5%	18,8%
55	16,6%	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,9%
56	16,6%	16,8%	17,1%	17,2%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,7%	19,0%
57	16,7%	16,9%	17,1%	17,3%	17,5%	17,7%	18,0%	18,2%	18,5%	18,8%	19,1%
58	16,8%	17,0%	17,2%	17,4%	17,6%	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,9%	19,2%
59	16,8%	17,1%	17,3%	17,5%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%	19,0%	19,3%
60	16,9%	17,1%	17,4%	17,6%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,8%	19,1%	
61	17,0%	17,2%	17,5%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,7%	18,9%		
62	17,1%	17,3%	17,6%	17,8%	18,0%	18,2%	18,5%	18,8%			
63	17,2%	17,4%	17,7%	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%				
64	17,3%	17,6%	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%					
65	17,4%	17,7%	17,9%	18,2%	18,4%						
66	17,6%	17,8%	18,1%	18,4%							
67	17,7%	18,0%	18,3%								
68	17,9%	18,2%									
69	18,1%										





Divisione Allianz Subalpina

ETÀ	27	28	29	30	31	32-40 anni
15-34						
anni	18,4%	18,7%	19,0%	19,3%	19,6%	20,0%
35-38						
anni	18,5%	18,8%	19,1%	19,4%	19,7%	20,0%
39-43						
anni	18,6%	18,9%	19,2%	19,5%	19,8%	20,0%
44-46						
anni	18,7%	19,0%	19,3%	19,6%	19,9%	20,0%
47	18,7%	19,0%	19,3%	19,7%	20,0%	20,0%
48	18,8%	19,1%	19,4%	19,7%	20,0%	20,0%
49	18,8%	19,1%	19,4%	19,8%	20,0%	20,0%
50	18,9%	19,2%	19,5%	19,8%	20,0%	20,0%
51	18,9%	19,2%	19,5%	19,9%	20,0%	20,0%
52	19,0%	19,3%	19,6%	20,0%	20,0%	20,0%
53	19,0%	19,4%	19,7%	20,0%	20,0%	20,0%
54	19,1%	19,4%	19,8%	20,0%	20,0%	
55	19,2%	19,5%	19,9%	20,0%		
56	19,3%	19,6%	20,0%			
57	19,4%	19,7%				
58	19,5%					

Per gli assicurati di sesso femminile si considera il medesimo caricamento corrispondente a quello di un assicurato di sesso maschile con una riduzione dell'età pari a 10 anni.

L'impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2. Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto totale rispetto al capitale ridotto sono riportati nella tabella che segue:

Dopo aver corrisposto meno di 5 annualità di premio									
Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %				
1	2,27%	9	15,92%	17	23,48%				
2	4,40%	10	17,15%	18					



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 - Largo Hao Irperi

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri, 1 C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

3	6,40%	11	18,29%	19	
4	8,27%	12	19,34%	10	
5	10,02%	13	20,31%		
6	11,65%	14	21,21%		
7	13,18%	15	22,03%		
8	14,60%	16	22,79%		
Dop	o aver corrisposto p	iù di 5 annualità d	i premio		
Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	1,65%	9	11,88%	17	17,93%
2	3,22%	10	12,83%		
3	4,69%	11	13,73%		
4	6,08%	12	14,56%		
5	7,39%	13	15,34%		
6	8,62%	14	16,06%		
7	9,77%	15	16,73%		
8	10,86%	16	17,36%		





Divisione Allianz Subalpina

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società preleva direttamente dai proventi della gestione interna i seguenti costi:

Misura fissa trattenuta dal	Aliquota prelevata direttamente
rendimento annuo lordo dalla	dal rendimento annuo lordo della
gestione interna separata	gestione separata
0,90%	20,00%

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Per importi di premio annuo (al netto del costo fisso di €5,50) superiori ad €516,46 il contratto prevede una maggiorazione della prestazione assicurata; tale maggiorazione cresce all'aumentare della durata contrattuale fino ad un massimo di 10 anni.

La maggiorazione del capitale assicurato è il risultato di uno sconto del tasso di premio applicato sulla parte di premio eccedente l'importo di €516,46 in base della seguente regola: sconto = 0,01 x durata contrattuale

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori dello sconto per i diversi anni di durata:

Durata	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ed
contrattuale									oltre
(anni)									
Sconto (%)	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%

10. Regime fiscale (*)

IMPOSTA SUI PREMI

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Diversamente i premi pagati per le assicurazioni complementari aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona - eventualmente abbinate alle assicurazioni sulla vita - sono soggetti ad imposta nella misura del 2,5%.

DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 Euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 Euro. In virtù della detrazione d'imposta, il costo effettivo delle assicurazioni sulla vita di "puro rischio" risulta inferiore ai premi pagati.

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificate mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso tra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato o del valore di riscatto in rendita, di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificate mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso tra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;

In caso di esonero dal pagamento dei premi per invalidità permanente, le somme liquidate alla scadenza contrattuale, al termine del differimento o per riscatto, così come il valore capitale della rendita prima della



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite

Iscrizione all'Albo imprese



Divisione Allianz Subalpina

conversione, sono soggette ad imposizione fiscale limitatamente alla quota parte di capitale corrispondente ai premi pagati prima dell'esonero dal pagamento degli stessi.

Alla data di stampa del presente documento, le plusvalenze eventualmente riconosciute sul capitale – alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o alla data della conversione nella rendita di opzione – sono soggette esclusivamente ad imposta a titolo di ritenuta secca nella misura del 12,50% e non anche ad "equalizzatore" non essendo previsti, nelle norme di legge attualmente in vigore, i criteri di attuazione relativi al suddetto meccanismo di rettifica.



Divisione Allianz Subalpina

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

 il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se persona diversa dal Contraente);

ovvero

 il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione della proposta.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il presente contratto si intenderà definitivamente risolto alla scadenza contrattuale, al verificarsi del decesso dell'Assicurato oppure in caso di richiesta da parte del Contraente di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi e determina i seguenti effetti:

- nel caso il Contraente abbia versato meno di 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure meno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni) il contratto si risolve con la perdita dei premi versati;
- diversamente, qualora risultino versate almeno 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure almeno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni), il contratto rimane in vigore - senza pagamento di ulteriori premi - per il valore di riduzione, che comporta la garanzia di un capitale ridotto, determinabile secondo i criteri di calcolo sottoindicati.

Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di interruzione del pagamento dei premi, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, nella misura definita al punto 3 dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Qualora risultino versate almeno 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure almeno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni), il contratto rimane in vigore ed è riscattabile in base a quanto definito dalle Condizioni di Assicurazione.

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare il contratto risolto o in vigore per il valore di riduzione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

I premi arretrati vengono aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione che coincide con il tasso annuo di rendimento attribuito alla polizza, a norma del precedente art. 5, nell'anno in cui viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento - le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, salvo quanto previsto all'ultimo punto del primo comma dell'articolo 18 delle Condizioni di Assicurazione per il caso di suicidio.

13. Riscatto e Riduzione

Il Contraente, a condizione che il contratto abbia acquisito il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato. La corresponsione del valore di riscatto determina la risoluzione anticipata del contratto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, di cui al precedente articolo 12, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto.

 Il tasso annuo di interesse ai fini dello sconto è del 3,75% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione.

Ai fini della determinazione del capitale ridotto si rimanda a quanto previsto dall'art. 12.

COEFFICIENTI INDICATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RIDUZIONE PER OGNI EURO DI CAPITALE COMPLESSIVAMENTE ASSICURATO ALLA RICORRENZA ANNUALE PRECEDENTE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO PREMI.

N° premi annui	Durata anni							
interamente	5	10	15	20	25			
pagati								
3	0,600	0,300	0,200	0,150	0,120			
5		0,500	0,333	0,250	0,200			
10			0,666	0,500	0,400			
15				0,750	0,600			
20					0,800			





Divisione Allianz Subalpina

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO PER OGNI EURO DI CAPITALE RIDOTTO.

Anni interamente		Anni mancanti alla scadenza del contratto							
trascorsi dalla	1	5	10	15	20	25	30		
decorrenza									
Meno di 5	0,9577	0,8255	0,6489	0,5227	0,4210	0,3392	0,2732		
Almeno 5	0,9639	0,8319	0,6920	0,5757	0,4789	0,3984	0,3314		

Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a: ALLIANZ S.p.A. Servizio Clienti – Pronto Allianz, Corso Italia, 23 – 20122 Milano (Italia) tel 800.68.68.68 Fax 040 3175.067 Indirizzo di posta elettronica infovita.allianzsubalpina@allianz.it, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Contraente può ottenere il riscatto totale del contratto, tramite richiesta scritta inviata con raccomandata A.R. e indirizzata all'ufficio sopra indicato.

I pagamenti dovuti a qualsiasi titolo vengono effettuati dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista nelle Condizioni di Polizza.

Se il contratto viene riscattato, esiste l'eventualità che i valori di riscatto risultino inferiori ai premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. I valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

14. Revoca della proposta

Fino al momento della conclusione del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Per l'esercizio della revoca, il Contraente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. – Ufficio Vita – Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta (denominazione del Contraente, data della proposta, n° di proposta).

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della stessa Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- La polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; ovvero
- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

II recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle imposte relative alle eventuali garanzie complementari. La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 5 Euro.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di "richiesta di liquidazione" posti nel presente Fascicolo Informativo necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : "ALLIANZ S.p.A – Ufficio Vita – Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

<u>Diritto proprio del Beneficiario.</u> Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario.

18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a "ALLIANZ S.p.A"- Servizio Clienti – Pronto Allianz, Corso Italia, 23 – 20122 Milano, Numero Verde 800.68.68, Numero di telefax 02.72169145, Indirizzo di posta elettronica info@allianz.it.



www.allianzsubalpina.it



Divisione Allianz Subalpina

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa che sono disponibili anche sul sito Internet della Società.

21. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte del Contraente, indirizzata a: ALLIANZ S.p.A. Servizio Clienti – Pronto Allianz, Corso Italia, 23 – 20122 Milano (Italia) tel 800.68.68.68 Fax 040 3175.067 Indirizzo di posta elettronica infovita.subalpina@allianz.it , i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Inoltre, La Società trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore degli eventuali riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto:
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza de eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del contraente alla società

Si richiama l'attenzione del Contraente su quanto disposto dall'art. n° 1926 del codice civile in merito alle comunicazione da rendere all'impresa in caso di modifiche della professione dell'assicurato eventualmente intervenute nel corso della durata contrattuale.





Divisione Allianz Subalpina

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% annuo.

Si precisa che al predetto tasso di rendimento viene applicata l'aliquota di retrocessione prevista dalle condizioni contrattuali, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata "VIDOR" diminuito di 0,90 punti.

La misura annua di rivalutazione viene ottenuta scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,00%, la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico (già riconosciuto in sede di calcolo del capitale assicurato iniziale).

I valori sviluppati in base al <u>tasso minimo garantito</u> rappresentano le prestazioni certe che <u>l'impresa è tenuta a corrispondere</u>, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

<u>I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa</u>. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.



Divisione Allianz Subalpina

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%

- Età dell'assicurato: 40

- Durata: **20 anni** - Sesso: **Maschio**

- Premio annuo: 1.000 euro

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.005,00	1.005,00	20.752,14	-	-	ı
2	1.000,00	2.005,00	20.752,14	-	-	•
3	1.000,00	3.005,00	20.752,14	1.492,21	3.112,82	3.112,82
4	1.000,00	4.005,00	20.752,14	2.077,56	4.150,43	4.150,43
5	1.000,00	5.005,00	20.752,14	2.986,63	5.188,04	5.188,04
6	1.000,00	6.005,00	20.752,14	3.718,35	6.225,64	6.225,64
7	1.000,00	7.005,00	20.752,14	4.500,76	7.263,25	7.263,25
8	1.000,00	8.005,00	20.752,14	5.336,61	8.300,86	8.300,86
9	1.000,00	9.005,00	20.752,14	6.228,82	9.338,46	9.338,46
10	1.000,00	10.005,00	20.752,14	7.180,45	10.376,07	10.376,07
11	1.000,00	11.005,00	20.752,14	8.194,69	11.413,68	11.413,68
12	1.000,00	12.005,00	20.752,14	9.274,90	12.451,28	12.451,28
13	1.000,00	13.005,00	20.752,14	10.424,60	13.488,89	13.488,89
14	1.000,00	14.005,00	20.752,14	11.647,49	14.526,50	14.526,50
15	1.000,00	15.005,00	20.752,14	12.947,44	15.564,11	15.564,11
16	1.000,00	16.005,00	20.752,14	14.328,49	16.601,71	16.601,71
17	1.000,00	17.005,00	20.752,14	15.794,92	17.639,32	17.639,32
18	1.000,00	18.005,00	20.752,14	17.351,19	18.676,93	18.676,93
19	1.000,00	19.005,00	20.752,14	19.001,96	19.714,53	19.714,53
scadenza	1.000,00	20.005,00	20.752,14	20.752,14		

Capitale assicurato in caso di vita a scadenza

20.752,14

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, <u>il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo la scadenza contrattuale.</u>



C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese

di assicurazione n. 1.00152



Divisione Allianz Subalpina

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 4,00%

- Età dell'assicurato: 40

- Durata: 20 anni - Sesso: Maschio

- Premio annuo: 1.000 euro

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale caso morte a fine anno	Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto a fine anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.005,00	1.005,00	20.975,94	-	-	-
2	1.011,00	2.016,00	21.202,15	-	-	-
3	1.022,00	3.038,00	21.430,80	1.541,02	3.214,62	3.857,66
4	1.033,00	4.071,00	21.661,92	2.168,64	4.332,38	5.143,54
5	1.044,00	5.115,00	21.895,53	3.151,18	5.473,88	6.429,43
6	1.056,00	6.171,00	22.131,66	3.965,54	6.639,50	7.715,33
7	1.067,00	7.238,00	22.370,33	4.851,72	7.829,62	9.001,21
8	1.078,00	8.316,00	22.611,58	5.814,78	9.044,63	10.287,09
9	1.090,00	9.406,00	22.855,43	6.860,13	10.284,94	11.572,98
10	1.102,00	10.508,00	23.101,91	7.993,50	11.550,96	12.858,88
11	1.114,00	11.622,00	23.351,05	9.220,96	12.843,08	14.144,76
12	1.126,00	12.748,00	23.602,88	10.549,00	14.161,73	15.430,65
13	1.138,00	13.886,00	23.857,42	11.984,50	15.507,32	16.716,53
14	1.150,00	15.036,00	24.114,71	13.534,79	16.880,30	18.002,43
15	1.162,00	16.198,00	24.374,77	15.207,62	18.281,08	19.288,32
16	1.175,00	17.373,00	24.637,64	17.011,27	19.710,11	20.574,20
17	1.188,00	18.561,00	24.903,34	18.954,50	21.167,84	21.860,09
18	1.200,00	19.761,00	25.171,91	21.046,63	22.654,72	23.145,99
19	1.213,00	20.974,00	25.443,37	23.297,54	24.171,20	24.431,87
scadenza	1.226,00	22.200,00	25.717,76	25.717,76		
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza			25.717,76			

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportate sono relative al termine di ciascun anno indicato ed al lordo degli oneri fiscali.

Le proiezioni elaborate sulla base delle ipotesi di rendimento finanziario hanno solo carattere orientativo e pertanto i valori espressi non costituiscono alcun impegno per l'impresa.

L'impresa "ALLIANZ S.p.A." è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.





Divisione Allianz Subalpina

I rappresentanti legali Klaus-Peter Röhler – Elisabetta Petrucci





Divisione Allianz Subalpina

CAPITALE CERTO

La protezione integrale del tuo risparmio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TAR. 234

Aggiornate con il disposto della Circolare ISVAP n° 403/D del 16/03/2000

AVVERTENZE

Le presenti condizioni regolano le assicurazioni sulla vita in forma mista rivalutabile con clausola di rivalutazione "VIDOR".

Le garanzie complementari sono operanti solo se espressamente

Dette condizioni, unite alla Proposta di assicurazione ed alla Scheda Garanzie, costituiscono inscindibilmente il contratto di assicurazione. Numero, decorrenza, durata pagamento premi, scadenza della polizza, identità del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari, importo delle prestazioni assicurate e dei corrispondenti premi dovuti dal Contraente, risultano dalla Scheda Garanzie.





Divisione Allianz Subalpina

PREMESSA

A) Caratteristiche dell'assicurazione

Il presente contratto sulla vita umana è stipulato nella forma mista immediata a premio annuo con garanzia complementare infortuni, con rivalutazione del capitale assicurato e del premio in relazione al tasso di rendimento della Gestione «VIDOR».

Tale forma assicurativa è identificata con codice di tariffa n° 234.

B) Terminologia

- 1. SOCIETÀ: l'Impresa Assicuratrice.
- 2. CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Società.
- 3. ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4. BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5. CONSUMATORE: è la persona fisica, così come definita dall'Art. 1469 bis, 2° comma del Codice Civile, la quale agisce in relazione al contratto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
- 6. PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- 7. RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.
- 8. SCHEDA GARANZIE: è il documento firmato dal Contraente sul quale vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo e gli importi delle prestazioni, il premio, la data di decorrenza, la durata contrattuale, ecc.).

C) Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della stessa Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- La polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società; ovvero
- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle imposte relative alle eventuali garanzie complementari. La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 5 Euro.

CAPITOLO I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781 111

Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311

www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,

22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Società controllata, tramite



Divisione Allianz Subalpina

In base al contratto, la ALLIANZ si impegna a pagare ai Beneficiari il capitale assicurato:

- alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato oppure
- al suo decesso, qualora avvenga prima della scadenza.

Il valore iniziale del capitale assicurato è indicato nei documenti di polizza. Detto capitale si rivaluta, come stabilito dal successivo Articolo. 8, ad ogni anniversario della data del contratto, compreso quello di scadenza.

La Società garantisce anche le prestazioni assicurate aggiuntive e complementari descritte e regolate ai successivi Capitoli VII e VIII, espressamente richiamate nei documenti di polizza.

Art. 2 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI (RINVIO)

La garanzia per il rischio morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le esclusioni descritte dall'articolo 20 e le limitazioni per contratto senza visita medica o correlate ad AIDS descritte all'articolo 21, nonché quelle relative alle prestazioni aggiuntive e complementari descritte ai Capitoli VII e VIII.

Art. 3 - OPZIONI

Nel corso dei contratto, il Contraente può chiedere che il capitale pagabile alla scadenza sia convertito in una delle possibili prestazioni di opzione descritte e regolate al successivo articolo 16.

Art. 4 – DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA

Alla scadenza della polizza, purché l'Assicurato sia allora in vita, il Contraente potrà richiedere che il termine di scadenza venga protratto automaticamente di anno in anno, con conseguente rinvio della riscossione dei capitale garantito, con le condizioni descritte e regolate al successivo articolo 17.

Art. 5 – PREMIO DI ASSICURAZIONE E SUO PAGAMENTO

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio, il cui valore annuo iniziale è indicato nel documento di polizza e che si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza dei contratto nella misura definita all'articolo 8, punto 2.

Il Contraente ha comunque facoltà di rifiutare parzialmente o integralmente la rivalutazione del premio, con conseguente minore rivalutazione del capitale assicurato, come stabilito dagli articoli 9 e 10 Il premio è calcolato in annualità anticipate. Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società, presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Ogni pagamento può avvenire a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di conto corrente postale o mediante accredito su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato. Il premio dei primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

CAPITOLO II - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;



Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste Telefono +39 040 7781.111

Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Società controllata, tramite



Divisione Allianz Subalpina

oppure,

- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Art. 7 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - a) di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
 - b) di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
 - a) di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
 - b) di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, la Società rinuncia a tali diritti, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o della sua riattivazione. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età corretta, delle somme dovute.

CAPITOLO III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 8 – MODALITA' DI RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata «VIDOR», disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

- 1. La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata "VIDOR" diminuito di 0.90 punti.
- 2. Considerato che il valore iniziale del capitale assicurato è stato calcolato riconoscendo in via anticipata il tasso di interesse del 2,00% annuo composto (tasso tecnico), la misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al suddetto tasso di interesse la differenza fra il rendimento annuo attribuito ed il medesimo tasso già conteggiato nel calcolo del premio.
- 3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto 2, entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,
1

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Art. 9 – RIFIUTO PARZIALE O INTEGRALE DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente, con preavviso scritto di almeno tre mesi, può rifiutare parzialmente o integralmente la rivalutazione del premio, indicando alla Società la misura limitata di rivalutazione del premio da applicarsi (misura che viene posta pari a zero in caso di rifiuto integrale).

In tal caso, il capitale assicurato viene rivalutato con le modalità indicate al successivo articolo 10.

Art. 10 – MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI RIFIUTO PARZIALE O INTEGRALE DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

In caso di rifiuto parziale o integrale della rivalutazione del premio, il capitale assicurato viene rivalutato con le seguenti modalità, in luogo di quelle previste al punto 3 del precedente articolo 8. Al capitale assicurato in vigore nell'anno precedente, aumentato nella misura limitata di rivalutazione applicata al premio, viene aggiunto l'ulteriore ammontare ottenuto moltiplicando la misura aggiuntiva di rivalutazione, più avanti definita, per la somma dei due importi seguenti:

- l'importo che si ottiene riducendo il capitale iniziale riproporzionato, sotto definito, nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto ed il numero di anni della durata contrattuale;
- l'importo che si ottiene come differenza fra il capitale in vigore nell'anno precedente ed il capitale iniziale riproporzionato.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del valore iniziale del capitale assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'anno che precede l'anniversario considerato e quello dovuto nel primo anno di assicurazione. La misura aggiuntiva di rivalutazione si ottiene come differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto 2 del precedente articolo 8, e la misura limitata di rivalutazione del premio; tuttavia, se l'anniversario considerato è anteriore al 5° anno il capitale assicurato non verrà rivalutato.

Art. 11 – INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza costituisce - a partire da quest'ultima data - interruzione del pagamento dei premi e determina i seguenti effetti:

- nel caso il Contraente abbia versato meno di 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure meno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni) il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società;
- diversamente, qualora risultino versate almeno 3 annualità di premio (se la durata contrattuale è almeno di 5 anni), oppure almeno di 2 annualità (se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni), il contratto rimane in vigore senza pagamento di ulteriori premi per il valore di riduzione, che comporta la garanzia di un capitale ridotto, determinabile secondo i criteri di calcolo sottoindicati.

Il capitale ridotto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di interruzione del pagamento dei premi, per il rapporto tra il numero dei premi



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

annui pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Qualora siano state corrisposte almeno cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi, nella misura definita al punto 3 del precedente articolo 8. Qualora invece siano state corrisposte meno di cinque annualità di premio, il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista, a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del contratto.

A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 12 – RIPRESA DEI PAGAMENTI DEI PREMI: RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente può riattivare il contratto risolto o in vigore per il valore di riduzione, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

I premi arretrati vengono aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione che coincide con il tasso annuo di rendimento attribuito alla polizza, a norma del punto 1 del precedente articolo 8, nell'anno in cui viene effettuata la riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento - le medesime prestazioni assicurate che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, salvo quanto previsto all'ultimo punto del primo comma dell'articolo 21 per il caso di suicidio.

Art. 13 - RISCATTO

Il Contraente, a condizione che il contratto abbia acquisito il diritto alla riduzione ai sensi dell'articolo 11, può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato. La corresponsione del valore di riscatto determina la risoluzione anticipata del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, di cui al precedente articolo 11, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza del contratto.

Il tasso annuo di interesse ai fini dello sconto è del 3,75% nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del contratto, e del 4,42% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della dichiarazione.

Alla dichiarazione il Contraente dovrà allegare la seguente documentazione:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente e dagli eventuali vincolatari e beneficiari accettanti del contratto, con la precisa indicazione del luogo di residenza ed indirizzo di ciascuno di essi;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia di un documento di riconoscimento e del tesserino fiscale del Contraente richiedente;

TABELLE ESEMPLIFICATIVE

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RIDUZIONE PER OGNI EURO DI CAPITALE COMPLESSIVAMENTE ASSICURATO ALLA RICORRENZA ANNUALE PRECEDENTE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO PREMI.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri, 1

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

N° premi annui			Durata anni		
interamente	5	10	15	20	25
pagati					
3	0,600	0,300	0,200	0,150	0,120
5		0,500	0,333	0,250	0,200
10			0,666	0,500	0,400
15				0,750	0,600
20					0,800

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO PER OGNI EURO DI CAPITALE RIDOTTO.

Anni interamente		Anni mancanti alla scadenza del contratto					
trascorsi dalla	1	5	10	15	20	25	30
decorrenza							
Meno di 5	0,9577	0,8255	0,6489	0,5227	0,4210	0,3392	0,2732
Almeno 5	0,9639	0,8319	0,6920	0,5757	0,4789	0,3984	0,3314

Art. 14 - PRESTITI ED ANTICIPAZIONI

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso d'interesse. La richiesta di concessione del prestito deve essere completa della seguente documentazione:

- originale della polizza e delle eventuali appendici;
- fotocopia di un documento di identità e del tesserino fiscale del richiedente.

Qualora l'Assicurato, a seguito di ricovero in Ospedale o Casa di Cura, abbia dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico, il prestito non sarà gravato di interessi. La richiesta di anticipazione, che non potrà comunque superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute, deve essere fatta dal Contraente entro sei mesi dalla data dell'operazione stessa, allegando la documentazione comprovante il diritto all'anticipazione. Si intendono escluse le operazioni di chirurgia plastica ed estetica che non siano effettuate a seguito di infortunio o di malattia.

Art. 15- CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso del creditore o vincolatario.

Art. 16- OPZIONI

Nel corso deL contratto, il Contraente può chiedere che il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza sia convertito in una delle seguenti prestazioni di opzione:

- a) una rendita annua, da corrispondere fintanto che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e, successivamente, fintanto che quest'ultimo sia in vita;



Allianz S.p.A.

Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123

Trieste

Telefono +39 040 7781.111

Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it

Uffici:

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,

22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi

Allianz, iscritto all'Albo grupp assicurativi n. 018 Società controllata, tramite 1di 62



Divisione Allianz Subalpina

c) una rendita annua su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere fintanto che entrambi siano in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell'Assicurato superstite, fintanto che quest'ultimo rimanga in vita.

I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società a richiesta del Contraente.

La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto nella misura definita al punto 3 del precedente articolo 8.

Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione.

Art. 17- DIFFERIMENTO AUTOMATICO

Il Contraente, purché l'Assicurato sia in vita alla scadenza del contratto, può chiedere che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito, senza ulteriore corresponsione di premi.

Ad ogni anniversario della scadenza citata, il capitale garantito si rivaluterà nella misura e secondo le modalità definite al punto 3 del precedente articolo 8. Il Contraente può interrompere il differimento automatico ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza di polizza e risolvere il contratto riscuotendo il capitale garantito, comprensivo delle anzidette rivalutazioni. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di differimento oppure se dal Contraente fosse richiesta l'immediata liquidazione della polizza in data diversa dalla ricorrenza annuale della scadenza, la Società liquiderà agli aventi diritto il capitale maturato all'anniversario di polizza che precede la data di decesso o di richiesta della liquidazione, rivalutato per il periodo compreso tra tale scadenza e la data di richiesta della liquidazione.

Come misura di rivalutazione del capitale per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di valutazione, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma dei punti 1 e 2 del precedente articolo 8.

Il capitale maturatosi al termine di ciascun periodo di differimento, potrà essere convertito in una rendita vitalizia immediata rivalutabile, applicando le condizioni di opzione quali risultano alla data di stipula della polizza, ed elencate nel precedente articolo 16.

CAPITOLO IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Art. 18- BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,
1

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Art. 19- PAGAMENTI DELLA SOCIETA'

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono consegnarsi:

- richiesta di liquidazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto, con la precisa indicazione del luogo di residenza ed indirizzo di ciascuno di essi:
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione sanitaria redatta dall'ultimo medico curante sull'apposito stampato fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata su modulo del proprio ricettario, attestante la compilazione del predetto stampato;
- copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società;
- copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia in caso di morte violenta, infortunio, suicidio, omicidio, o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- atto notorio redatto davanti a Cancelliere o Notaio, previo giuramento di due testimoni, da cui risulti:
 - se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento:
 - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico od ultimo conosciuto, valido o non impugnato.

Se in polizza risultano indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare:

- l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi, con esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esisteno né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto;
- decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo;
- fotocopia di un documento di identità e del tesserino fiscale di ciascun beneficiario.

Per i pagamenti consequenti alla naturale scadenza della polizza debbono consegnarsi:

- richiesta di liquidazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto, con la precisa indicazione del luogo di residenza ed indirizzo di ciascuno di essi;
- originale di polizza ed eventuali appendici;
- fotocopia di un documento di riconoscimento e del tesserino fiscale del beneficiario o di ciascun avente diritto:
- fotocopia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato (solo se persona diversa dal beneficiario).

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine -



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri, 1 C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione o la competente Agenzia della Società contro rilascio di regolare quietanza.

CAPITOLO V - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Art. 20- ESCLUSIONI

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- 1. dolo del Contraente o del beneficiario;
- 2. partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- 3. partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- 4. partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- 5. incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota;
- 6. suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dall'eventuale riattivazione della stessa.

Nei casi di esclusione di cui ai suddetti punti 1., 2. e 3., la Società non corrisponde alcun importo, mentre nei restanti casi, la Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Art. 21- LIMITAZIONI

ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA (Operanti se richiamate nella Scheda Garanzie) - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomelite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria baciliare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quando disposto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di polizza) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Nell'ambito di un quinquennio, la Società assicura senza visita medica sulla vita di uno stesso Assicurato, con uno o più contratti, fino ad un capitale caso morte complessivo non superiore a 155.000 Euro. Qualora in seguito alla coesistenza di più assicurazioni emesse dalla Società in uno stesso quinquennio tale limite venisse superato, la garanzia sarà limitata al predetto capitale massimo e la Società rimborserà al Contraente, senza interessi ed al netto di accessori e delle imposte relative alla eventuale garanzia complementare, i premi relativi alla parte di capitale eccedente.

ASSICURAZIONI CON VISITA MEDICA - IN ASSENZA DEL TEST HIV

Premesso che l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente contratto, rimane convenuto che se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori ed eventuali imposte. Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

CAPITOLO VI - GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI REGOLAMENTO <<VIDOR>>

1. Gestione

Viene effettuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società che viene contraddistinta con il nome «Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili» ed indicata nel seguito con la sigla «VIDOR». Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della «VIDOR». La gestione della «VIDOR» è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. Certificazione

La gestione della «VIDOR» è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.L. 24/02/1998 n° 58 art. 161, la quale attesta la rispondenza della «VIDOR» al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla «VIDOR», il rendimento annuo della «VIDOR» quale descritto al seguente punto 3. e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,
1

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

3. Rendimento

Il rendimento annuo della «VIDOR» per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della «VIDOR» di competenza di quell'esercizio al valore medio della «VIDOR» stessa. Per risultato finanziario della «VIDOR» si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della «VIDOR» - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella «VIDOR» e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella «VIDOR» per i beni già di proprietà della Società. Per il valore medio della « VIDOR» si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività nella «VIDOR». La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione della «VIDOR». Ai fini della determinazione del rendimento annuo della «VIDOR» l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Ottobre fino al 30 Settembre dell'anno successivo.

4. Modifiche

La Società si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CAPITOLO VII - CONDIZIONI SPECIALI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE CONTRO GLI INFORTUNI

A) PRESTAZIONI

La presente Assicurazione complementare è prestata dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall'Assicurato nella Proposta e Scheda Garanzie. Per essa la Società si impegna a pagare, in caso di morte dell'Assicurato conseguente ad infortunio, purché verificatosi nei termini e limiti previsti dai punti seguenti, oltre al capitale assicurato con la garanzia vita principale, un capitale aggiuntivo di uguale importo a quello indicato nella Scheda Garanzie.

Tale capitale si raddoppia qualora la morte si sia verificata in seguito ad infortunio derivante dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

B) DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

Essa entra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento della prima rata di premio e relativi accessori e tasse dell'assicurazione principale vita.

Non è applicabile per questa Assicurazione complementare il periodo di carenza descritto all'articolo 21.

L'assicurazione complementare si estinguerà di pieno diritto al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi sull'assicurazione principale vita, oppure in caso di esonero dal pagamento dei medesimi e comunque al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

C) DEFINIZIONE DI INFORTUNIO ED OPERATIVITA' DELLA GARANZIA



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

È considerato infortunio mortale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per consequenza diretta ed esclusiva la di lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro un anno dall'evento. La garanzia è operativa in tutti i casi nei quali il rischio di morte per infortunio è coperto anche dalla assicurazione principale vita, in conformità alle relative Condizioni Generali di assicurazione, compreso il decesso derivante da:

- asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- conseguenza di ingestione o assorbimento per errore di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
- alterazioni patologiche consequenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- annegamento;
- assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche:
- ernie addominali traumatiche e lesioni da sforzo:
- Infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza:
- infortuni causati da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- Infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

D) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

È escluso dall'Assicurazione il decesso derivante da:

- pratica di sports aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia;
- partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
- abuso di alcolici o di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- azioni delittuose dell'Assicurato:
- trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio:
- guerre, insurrezioni, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- radiazioni trasmutazioni del nucleo dell'atomo nonché da artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio.

È inoltre escluso dall'assicurazione il decesso che sia diretta conseguenza di una delle seguenti attività professionali esercitate dall'Assicurato in qualità di:

- addetto ad industrie e laboratori chimici compreso l'uso e fabbricazione di materie esplodenti o venefiche:
- appartenente a corpi armati di sicurezza pubblica o privata, senza limitazione di grado, e solo nell'esercizio delle attività di pattugliamento, scorta, antisommossa e repressione del crimine;
- vigile del fuoco;
- addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie e solfatare, con e senza uso di esplosivi;
- palombaro o sommozzatore.



Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

Limitatamente al rischio derivante da infortunio stradale, è escluso dall'Assicurazione il decesso che sia diretta consequenza di una delle sequenti attività professionali esercitate dall'Assicurato:

- Autista addetto alla guida di autotreni, autocarri, autofurgoni e autopullman;
- Macchinista:
- Guidatore di macchine agricole, di macchine operatrici;
- Operaio addetto alla manutenzione stradale.

In tali casi, resta comunque coperto dalla Società il rischio di morte conseguente ad infortunio, già illustrato nel primo comma del punto A) e definito al punto C).

E) COSTANZA DEI VALORI ASSICURATI E DEL PREMIO

I valori assicurati con la presente Assicurazione complementare non sono soggetti a rivalutazione e rimangono pertanto costanti per l'intera durata della garanzia.

F) MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO, RIATTIVAZIONE

Nel caso di mancato pagamento del premio di polizza la presente Assicurazione complementare verrà annullata di pieno diritto. La riattivazione dell'Assicurazione principale vita dà diritto alla rimessa in vigore dell'Assicurazione complementare con effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene tale riattivazione.

G) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI, PAGAMENTO DEL CAPITALE **ASSICURATO, CONTROVERSIE**

L'evento mortale deve essere denunciato per iscritto alla Società entro tre giorni dal suo verificarsi. Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è stata causata da infortunio in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni, autorizzare i medici a dare alla Società tutte le informazioni che essa potesse loro chiedere e consentire qualsiasi indagine che la Società ritenesse necessaria. Ricevuti i documenti comprovanti l'infortunio ed espletati i necessari accertamenti, la Società effettuerà il pagamento del capitale assicurato nei tempi e con le modalità previsti dall'Articolo

Le controversie sulla natura del decesso possono venir demandate per iscritto dalle parti a due medici nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza del Consumatore. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico. la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (Comune, sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza del Consumatore). Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico.

H) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia ad esercitare azione di rivalsa verso il terzo responsabile dell'infortunio.

CAPITOLO VIII - FISCALE E LEGALE

Art. 22 - TASSE E IMPOSTE



Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste

Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it

Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22

Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,

C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo

assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite



Divisione Allianz Subalpina

Tasse e imposte che dovessero gravare sul contratto, o su singole componenti dello stesso, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge. In particolare, agli effetti della prosecuzione della garanzia complementare contro gli infortuni, l'aggravamento deL rischio è regolato dall'art. 1898 deL Codice Civile e l'Assicurato è tenuto pertanto a comunicare alla Società con lettera raccomandata ogni cambiamento dell'attività esercitata, dichiarata in proposta.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, nelle quali sia parte un Consumatore così come definito dall'Art. 1469 bis, 2° comma del Codice Civile, il Foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore medesimo.

_





Divisione Allianz Subalpina

	RICHIESTA DI LIQUI	IDAZIONE PER RI	SCATTO TOTALE	
			Spett.le ALLIANZ S Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste	SpA
Il sottoscritto Contr il riscatto	aente			chiede
A tal fine allega i se - fotocopia di - fotocopia d Contraente - originale di Il sottoscritto dichia definitivamente ad Il richiedente autor	eguenti documenti : i un documento di ricono i un documento di ricono i un documento di ricono); polizza e appendici. ara inoltre di essere cons ogni effetto la copertura izza la Società a bonifica	escimento e del tes noscimento dell'As sapevole che dalla assicurativa. are l'importo dovut	serino fiscale; ssicurato (solo se perse data della presente si ir o sul c/c della	
ABI:	 CAB:	CIN:	IBAN	
intestato a	Tel.		Firma	
Nel caso in cui l'int dovrà essere auter	estatario del conto fosse nticata.	e persona diversa	dal richiedente, la firma	dello stesso
Data			In fede	



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22
Trieste 34123 - Largo I Igo Irgori

22
Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri,
1
C.F. - P.IVA e Registro Imprese

Iscrizione all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite

(firma del Contraente)



Divisione Allianz Subalpina

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SCADENZA

Spett.le ALLIANZ SpA Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste

I sottoscritto Contraente	_chiede
a liquidazione del valore di scadenza della Polizza numero	_

A tal fine allega i seguenti documenti :

- fotocopia di un documento di riconoscimento e del tesserino fiscale del Beneficiario o di ciascun avente diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato (solo se persona diversa dal Beneficiario);
- originale di polizza e appendici.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che dalla data della presente si intende cessata definitivamente ad ogni effetto la copertura assicurativa.

Il richiedente autorizza la Società a bonificare l'importo dovuto sul c/c della

Banca		N° conto corrente:		
ABI:		CIN:	IBAN	
intestato a	 Tel		Firma	
Nel caso in cui l'inte dovrà essere autent		persona diversa c	lal richiedente, la firma d	ello stesso
Data			In fede (firma del Contraent	e)



Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123
Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianzsubalpina.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri,
22

22 Trieste 34123 – Largo Ugo Irneri, 1 C.F. - P.IVA e Registro Imprese



Divisione Allianz Subalpina

RICHIESTA I	DI LIQUIDAZIONE I	DEL CAPITA	LE IN CASO DI DECESSO	
			Spett.le ALLIANZ Sp Ufficio Vita Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste	A
II sottoscritto			in qualità di ber	neficiario della
Polizza		le la liquidazi	one del capitale relativo all	
 originale di polizza e relazione sanitaria r Società e dichiarazio compilazione del pre copia della cartella c copia del verbale rilas (solo in caso di morte pe copia autentica del tesi decesso è avvenuto senzion l'indicazione delle gi l'eventuale stato di gravi 	mento di riconoscima ppendici; redatta dall'ultimo ri che del medesimo ri chetto stampato; linica se il decesso ciato dall'Autorità con tamento o, in assenza za lasciare testamento generalità complete, di danza della vedova; linori od incapaci, della riscossione.	medico cura lasciata su n è avvenuto ir ompetente, da o omicidio); , atto notorio o, con l'indica dell'età e della ecreto del Gi	sserino fiscale di ciascun Ente sull'apposito stampato nodulo del proprio ricettario nospedale o clinica privata cui si desumono le circostario di dichiarazione sostitutiva) azione di tutti gli eredi legitti capacità di agire di ciascuno di dice Tutelare con l'indicazito sul conto corrente della	o fornito dalla o, attestante la a; nze del decesso attestante che il mi del de cuius o di essi nonché
Banca			N° conto corrente:	
ABI:	CAB:	CIN:	IBAN	
intestato a	Tel		Firma	

Nel caso in cui l'intestatario del conto fosse persona diversa dal richiedente, la firma dello stesso



Data_

Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste Telefono +39 040 7781.111 Fax +39 040 7781.311 www.allianzsubalpina.it

dovrà essere autenticata.

Uffici: Milano 20122 - Corso Italia, 23 Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri,

assicurativo C.F. - P.IVA e Registro Imprese

In fede

(firma dei Beneficiari)



Divisione Allianz Subalpina

GLOSSARIO

Adeguatezza dei contratti	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale assicurato	E' la prestazione iniziale che la società si impegna a pagare che è pari ai premi versati al netto dei costi previsti sul premio. Il capitale si rivaluterà in base al rendimento della gestione interna separata, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
Capitale minimo garantito	Importo minimo garantito della prestazione, indipendentemente dal rendimento della gestione interna separata.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti	Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi





Divisione Allianz Subalpina

	l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	Vedi "Società"/"Impresa".
Composizione della gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione del contratto	Momento in cui il contratto è perfezionato. Ciò avviene con la consegna della polizza al contraente, previo pagamento del premio ovvero qualora il contraente riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'accettazione della proposta.
Condizioni di assicurazione (o di polizza o contrattuali)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Condizioni generali	Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
Condizioni particolari	Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.
Condizioni speciali	Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.
Consolidamento	Meccanismo in base al quale il rendimento viene attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi le rivalutazioni delle prestazioni assicurate sono definitivamente acquisite dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società.
Contratto di assicurazione sulla vita	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.
Contratto a	Contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano
Contratto a	Contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano





Divisione Allianz Subalpina

prestazioni rivalutabili	in base al rendimento di una gestione interna separata.
Costi/Spese	Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Costo percentuale medio annuo	Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi e dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di una ipotetica operazione non gravata da costi.
Costo precontato	Oneri di acquisizione gravanti sul piano dei versamenti dei premi mediante imputazione del costo in misura maggiore sulle prime annualità rispetto al prelievo effettuato in misura costante su tutti i premi del piano
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assunzione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatte od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Differimento (periodo di)	Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Differimento del capitale a scadenza	Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.
Diritti (o interessi) di frazionamento	In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.
Diritto proprio (del	Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione,





Divisione Allianz Subalpina

beneficiario)	acquisito per effetto della designazione del contraente.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace. Per questa polizza la durata coincide con la vita dell'assicurato.
Durata pagamento premi	Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la data di scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale	Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata ed il tasso di rivalutazione riconosciuto sulla polizza in base all'aliquota di partecipazione.
Età assicurativa	Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente.
Garanzia complementare (o accessoria)	Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.
Garanzia complementare infortuni	Copertura assicurative che prevede in caso di decesso dell'assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.
Garanzia di rendimento a scadenza	Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purchè siano stati pagati tutti i premi pattuiti.





Divisione Allianz Subalpina

Garanzia principale	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario.
Gestione interna separata	Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata, considerando l'aliquota di retrocessione prevista dalle condizioni contrattuali, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione	Vedi "Società"/"Impresa".
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Invalidità permanente	Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP	Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Liquidazione	Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota informativa	Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative della polizza.
Opzione in rendita	Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in capitale sia corrisposta sotto forma di rendita.





Divisione Allianz Subalpina

Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dall'1/10 al 31/12.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso vita	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza mista	Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Premio annuo	Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente





Divisione Allianz Subalpina

	secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale
(o lordo)	corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
(0.10100)	correspective delle prestuzioni previste dai contratto.
Premio periodico	Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal
	contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato
	per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità
	può cambiare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici
	predeterminati.
Premio puro	Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia
	assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la
	componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati,
	quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza
	dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può
	garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
	garannia in acco an ancasinona con moresan inian assi
Premio rateizzato o	Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in
frazionato	più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o
	ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al
	contraente, a fronte della quale la società può applicare una
	maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.
Premio di tariffa	Somma del premio puro e dei caricamenti.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti
I I GOUILLIUIT	
I IGGUIZIONE	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si
1 163011210116	
	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione a	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza
	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi
Prestazione a scadenza	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
Prestazione a scadenza Prestazione	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto.
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto.
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito Principio di	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito Principio di	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito Principio di adeguatezza	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Prestazione a scadenza Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestito Principio di	dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni. Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento previsto. Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua





Divisione Allianz Subalpina

	proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di
	concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed
	alle condizioni in esso indicate.
Proroga	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Prospetto annuale	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli
della composizione	strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della
della	gestione separata.
gestione separata	
Questionario sanitario	Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di
(o anamnestico)	vita dell'assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su
	carta intestata della società in caso di pagamento con assegno
	(bancario, circolare o di traenza) ovvero dalla ricevuta in caso di
	pagamento in conto corrente postale.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni di assicurazione, che
gestione separata	regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento
della gestione interna	finanziario conseguito dalla gestione interna separata.
separata	
Rendimento	Rendimento finanziario annuo della gestione separata nel periodo
finanziario	previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo	Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal
trattenuto	rendimento finanziario della gestione separata.
Rendita differita certa	In caso di vita dell'assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento
e poi vitalizia	dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero
	prefissato di anni, e successivamente di una rendita vitalizia finchè l'assicurato è in vita.
	e III vita.
Rendita differita	In caso di vita dell'assicurato all'epoca stabilita per il godimento
reversibile	dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al
	decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale
	o parziale, a favore di una seconda o più persone finchè questa o
	queste sono in vita.
Rendita vitalizia	Prestazione periodica pagata dalla Società in luogo del capitale che può
	essere di varie forme.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione
Nevuca	del contratto.
	uoi contratto.





Divisione Allianz Subalpina

Riattivazione	Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale ai fini della rivalutazione	Si intende il giorno/mese di ogni anno successivo rispetto alla data di decorrenza della polizza. E' il momento in cui annualmente viene rivalutato il capitale assicurato in base al rendimento ottenuto dalla gestione interna separata.
Riduzione	Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto	Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Scadenza	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica	Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene le principali caratteristiche della polizza in forma sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento.





Divisione Allianz Subalpina

Sconto di premio	Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla società stessa.	
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto, vale a dire il decesso dell'assicurato.	
Società	La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita "ALLIANZ S.p.A.": Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.	
Sovrappremio	Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).	
Tasso minimo garantito	E' il rendimento finanziario che la società garantisce alle prestazioni assicurate.	
Tasso di premio	Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.	
Tasso di riscatto	Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.	
Tasso di rivalutazione	E' il tasso annuo ottenuto, scontando per un anno al tasso tecnico del 2,00%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.	
Valuta di denominazione	Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.	
Vincolo	Vedi "cessione".	
(ultimo aggiornamento: Marzo 2010)		

(ultimo aggiornamento: Marzo 2010)

